

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARE PER
GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN FISIOTERAPIA,
INFERMIERISTICA, DIETISTICA**

TRA

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, – di seguito denominata A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo – C.F./P.IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale – Dott. Matteo Stocco, nato a Milano, il 04/06/1968, domiciliato per la carica in via A. di Rudinì n.8 a Milano, denominato Soggetto Promotore

E

L’Azienda Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e Pio Albergo Trivulzio – di seguito denominata **P.A.T.** – con sede legale in Milano, via Marostica 8 – Codice Fiscale e Partita IVA 04137830966 nella persona del Direttore Generale dott. Giuseppe Calicchio, legale rappresentante, denominata Soggetto Ospitante;

L’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo e P.A.T. di seguito indicati congiuntamente anche “Parti” o singolarmente “Parte”

PREMESSO CHE:

l’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;

l’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede dei Corsi di Laurea in “Fisioterapia”, “Infermieristica” e “Dietista”;

l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano una convenzione attuativa per l'espletamento dei suddetti Corsi di Laurea.

Le Parti convengono di stipulare la presente Convenzione, per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti dei Corsi di Laurea in "Fisioterapia", "Infermieristica" e "Dietistica", attivi presso i Presidi San Paolo e San Carlo dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, così come previsto nel Regolamento Didattico dei corsi di laurea medesimi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Condizioni generali

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dei Corsi di Laurea in "Fisioterapia", "Infermieristica", "Dietistica" presso il Soggetto Ospitante;

Art. 2 -Attivazione e durata del tirocinio

Ai sensi di legge, il P.A.T, in relazione alla propria disponibilità, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture operative, su proposta dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, un numero concordato di volta in volta tra le Parti di soggetti in tirocinio per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale (di seguito "PFI") di cui al successivo art. 3.

Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro e, pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli PFI; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate dal Soggetto Ospitante.

La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge, previo accordo tra le Parti.

L'attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte del P.A.T, per il tramite del direttore dell'UOC Direzione Professioni Sanitarie e sociali (DPSS) (o suo delegato), delle seguenti condizioni:

A tale scopo, l'A.S.S.T. prima dell'inizio dei tirocini, si impegna a inviare a formazione2@pioalbergotrivulzio.it i nominativi dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali e il periodo di frequenza. I tirocinanti, al primo accesso in struttura, faranno il tampone antigienico e successivo all'inserimento, uno screening volontario proposto dal P.A.T. Inoltre, dovrà pervenire il giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

Articolo 3 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio, sono definiti dal PFI, predisposto dal Soggetto Promotore con la collaborazione del Soggetto Ospitante, nel rispetto del piano didattico, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.

Nel PFI vengono indicati: il nominativo del tirocinante, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il periodo di svolgimento del tirocinio, generalità del tutor del Soggetto Ospitante, struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza, gli obblighi dei tirocinanti, del Soggetto Ospitante e del

Soggetto Promotore.

Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4 – Funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio, le attività sono seguite e verificate da un tutor del Soggetto Ospitante e da un tutor del Soggetto Promotore individuati nel PFI. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

Il tutor, designato dal Soggetto Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Soggetto Promotore, tirocinante ed Soggetto Ospitante ed assicurando il monitoraggio del PFI. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor dell’Soggetto Ospitante, la relazione finale sull’esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

Il tutor del Soggetto Ospitante è individuato dall’ASP IMMeS e PAT e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Soggetto Promotore.

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso i nuclei di residenza sanitaria assistenziale per anziani, per disabili e unità di Cure Intermedie, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI.

Art. 5 - Diritti e obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del Soggetto Ospitante;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- deve comunicare ai Soggetti Promotore ed Ospitante l'eventuale interruzione del tirocinio;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Soggetto Promotore e Ospitante;
- deve indossare correttamente i DPI, la divisa e il cartellino di riconoscimento fornito dal P.A.T.

Art. 6 - Soggetto Promotore

L'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna a:

- verificare che il tirocinante usufruisca di una assicurazione, stipulata dall'Università degli Studi di Milano/ ASST Santi Paolo e Carlo, che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto

Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative (i cui estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel PFI) riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operative del Soggetto Ospitante e rientranti nel PFI.

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione alla struttura provinciale del Ministero del lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

La presente Convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.

Art.7 – Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel PFI con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di Tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore, qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art.8 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. del Soggetto Ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare.

- a) il Soggetto Promotore, sede del Corso di Laurea, ai sensi del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della "formazione generale" sulla salute e sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) il Soggetto Ospitante è responsabile dell'informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08 e della formazione sui rischi specifici del settore di attività a cui il tirocinante è adibito, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione

individuale (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del Soggetto Ospitante e le procedure di emergenza. Il Soggetto Ospitante potrà tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.

Il Soggetto Ospitante, ove occorrendo si impegna ad eventualmente integrare ai tirocinanti la formazione specifica compatibilmente con la durata del tirocinio e la propria offerta formativa, in conformità con i rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore, unitamente all'elenco dei tirocinanti, invierà documentazione atta a ricostruire il percorso formativo in materia di D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. (base e specifica) di ciascun tirocinante;

- c) ricadono, inoltre, sul Soggetto Promotore, gli obblighi di cui all'art. 41 D. L.gs. n. 81/2008 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. Le parti convengono che almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio di ogni singola attività di tirocinio l'Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore Didattico di sezione del Corso di Laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare al Soggetto Ospitante per il tramite dell'Ufficio Tirocini (formazione2@pioalbergotrivulzio.it) copia del giudizio di idoneità della visita con il "medico competente" che dovrà esprimere il "giudizio di idoneità alla mansione" con il dettaglio delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni per ogni singolo studente;
- d) in caso di infortunio biologico, il Soggetto Ospitante si impegna ad effettuare il controllo sul paziente fonte, se possibile, e sul tirocinante al

punto zero. La denuncia di infortunio e i controlli di follow-up post-infortunio sui tirocinanti saranno a carico del Soggetto Promotore secondo le procedure interne proprie. Il Soggetto Ospitante fornirà al Medico competente del Soggetto Promotore tutte le informazioni sull'infortunio in possesso.

e) Il Soggetto Ospitante ha altresì l'obbligo dell'applicazione nei confronti del tirocinante degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi compresi le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro, al fine di prevenire il rischio di eventuali contagi da Covid-19, in riferimento alle indicazioni della Regione Lombardia.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento

679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ASP IMMeS e PAT all'indirizzo www.iltrivulzio.it.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASST Santi Paolo e Carlo, in qualità di Titolare del trattamento attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'ASP IMMeS e PAT come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale della presente Convenzione, è riportato nell'Allegato A.

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono da equipararsi alle "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 679/2016/UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività di tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta.

Qualora nel PFI sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopraddetti.

Art. 10 – Codice Etico

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-santipaolocarlo.it e www.iltrivulzio.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle

funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle indicazioni in esse contenute.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra Parte di qualsiasi modifica del proprio Codice Etico mediante comunicazione scritta da inviarsi contestualmente all'approvazione della modifica.

La violazione dei Codici Etici da parte delle Parti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art.11 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità triennale (3 anni) dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione con preavviso scritto entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico.

Le Parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente Convenzione, nel caso in cui si realizzano gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono cause di recesso, da notificare a mezzo PEC, per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del Soggetto Ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- b) gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini,

documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Le parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi contenuti nei suddetti documenti costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da comunicarsi mediante posta certificata (PEC).

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro esclusivo competente a decidere sarà quello del Foro di Milano.

Art. 13 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico dell'ASP IMMES E PAT per l'importo previsto per legge.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Per L'Azienda Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e

Pio Albergo Trivulzio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Calicchio

Allegati:

All. A – Nomina a Responsabile del Trattamento